



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Valido per le Tessere ACI Azienda **MODULO VX Italia plus (Convoglio)** emesso o rinnovato dal **1° maggio 2021**

INDICE

ART. 1 – REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE	pag. 1
ART. 2 – SOCCORSO STRADALE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA - REGOLE GENERALI	pag. 3
ART. 3 – SOCCORSO STRADALE IN ITALIA	pag. 3
ART. 3.1 – Gestione della garanzia di pagamento	pag. 3
ART. 3.2 – Soccorso stradale in Italia	pag. 4
ART. 3.3 – Riparazione sul posto in Italia	pag. 4
ART. 3.4 – Intervento di un'officina mobile delle case costruttrici in Italia	pag. 5
ART. 3.5 – Traino di soccorso in Italia	pag. 5
ART. 3.6 – Recupero in Italia	pag. 5
ART. 3.7 – Soccorso Stradale in Italia per moduli temporanei (Ratei) emessi a partire dal 01/08/2019	pag. 6
ART. 4 – TUTELA LEGALE STANDARD	pag. 6
AVVERTENZE	pag. 7
INFORMATIVA ISVAP	

ARTICOLO 1 > REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE

L'azienda diventa socia dell'Automobile Club (AC) territoriale, ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e alle condizioni del presente regolamento, presentando domanda di adesione all'AC o ai punti vendita ACI e versando l'importo stabilito per la quota sociale. L'azienda socia dell'Automobile Club, in quanto tale, è socia dell'ACI.

Attraverso l'associazione, l'azienda acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e, in tale ambito, esercita il diritto di voto. L'azienda ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero di moduli di servizi sottoscritti.

La presente formula associativa "ACI Azienda" può essere **intestata** esclusivamente a **persona giuridica**.

L'associazione "ACI Azienda" è **valida 365 giorni**, a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale e dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto **in Italia** (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano).

L'associazione "ACI Azienda" modulo VX Italia Plus (Convoglio) può essere acquistata temporaneamente anche per un periodo inferiore a 365 giorni. In tale caso la validità decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale e dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento all'art.3.7

L'azienda è tenuta a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica infosoci@aci.it le eventuali variazioni relative ai dati dell'azienda e di individuazione del veicolo, che avranno effetto dal giorno successivo a quello di annotazione e faranno fede ai fini dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento per i quali tali dati sono essenziali.

Al momento dell'associazione, l'azienda fornisce **i propri dati (ragione sociale e sede, un referente, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica) e i dati relativi al veicolo** che intende associare (**targa, categoria e massa complessiva**). A tali dati si farà riferimento per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento. I dati forniti sono trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (si veda l'Informativa sul sito aci.it, sezione Club).

A seguito dell'associazione, l'azienda riceve un **documento (Modulo di richiesta tessera ACI) riportante tutti i dati aziendali forniti, il numero della tessera capofila con le date di decorrenza/scadenza, l'elenco dei moduli collegati e dei relativi veicoli coperti, con relativa decorrenza/scadenza**. Successivamente, entro 30 gg. dalla data di associazione, l'azienda riceverà - per ciascun modulo acquistato - un **supporto adesivo da parabrezza riportante il numero associativo del modulo, la data di scadenza e la codifica tecnica dello stesso e la targa del veicolo associato**.

In caso di furto, smarrimento, deterioramento del supporto adesivo da parabrezza, l'azienda potrà chiedere l'emissione di un **uplicato** tramite l'Automobile Club di appartenenza; le spese di duplicazione sono a carico dell'azienda.



Automobile Club d'Italia

All'atto dell'associazione con formula aziendale "VX Italia plus (Convoglio)", possono essere indicati **veicoli commerciali/industriali** (purchè targati, coperti da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente)

Per veicolo commerciale/industriale si intende:

- motrice;
- trattore;

contraddistinto da targa propria, con l'esclusione di:

- veicoli speciali non trasportabili dai normali mezzi di soccorso (ad es. veicoli con funzioni di pulizia stradale, autobus delle flotte di servizio pubblico, trattori agricoli, mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose – vd l'Accord Dangereuses Route ADR - etc.);
- mezzi d'opera cingolati;
- mezzi d'opera con altezza superiore a 3 mt;
- mezzi d'opera immatricolati "uso speciale eccezionale".

E' ammessa l'indicazione di un veicolo immatricolato come rimorchio/semirimorchio.

Per **massa complessiva** si intende quella indicata nel libretto di circolazione del veicolo alla voce "F.2".

Solo ed esclusivamente per i **trattori** è necessario, per attribuire la corretta categoria, prendere in considerazione la **tara** del veicolo, indicata nel libretto di circolazione alla voce "G".

Con il presente modulo VX Italia plus (Convoglio) le **assistenza tecniche** verranno fornite al **veicolo** indicato all'atto dell'associazione e a qualunque **rimorchio agganciato** al momento dell'immobilizzo del veicolo (es.: motrice e rimorchio, trattore e semirimorchio)

Con il presente modulo VX Italia plus (Convoglio) non si possono associare i veicoli con targa prova.

Le prestazioni di assistenza al veicolo targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente, vengono erogate nel caso si verifichino i seguenti eventi: guasto, incidente, danneggiamento a seguito di furto, tentato furto e atti vandalici.

Per guasto si intende: qualsiasi guasto improvviso e imprevisto del veicolo, incluso l'incendio non doloso, - che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi (purchè raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine - che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale (incluso l'incendio) legato alla circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada) - che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi (purchè raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per atto vandalico si intende: qualsiasi atto esterno compiuto da ignoti sul veicolo che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso e che avvenga su strada o presso la sede dell'Azienda associata o parcheggi (purchè raggiungibili dal carro attrezzi), con l'esclusione delle auto officine - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per **evento** si intende l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

Per maggiori dettagli, si vedano le "**Condizioni Generali di Assicurazione**".

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità delle associazioni, saranno comunicate online tramite il sito aci.it e avranno effetto immediato dei confronti di tutte le aziende associate.

Ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), **l'azienda associata è tenuta ad osservare i doveri sociali ed a utilizzare l'associazione "ACI Azienda" secondo le condizioni del presente regolamento.** L'utilizzo improprio dell'associazione può dar luogo alla **decadenza della qualità di socio** per radiazione.

ARTICOLO 2 > SOCCORSO STRADALE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA – REGOLE GENERALI

L'azienda associata può ottenere **le prestazioni di assistenza** descritte dall'art. 3.2 all'art. 3.6 per eventi occorsi **in Italia al**



Automobile Club d'Italia

veicolo associato e al rimorchio agganciato, condotto da un conducente autorizzato dalla stessa, in caso di guasto, incidente, danneggiamento a seguito di furto, tentato furto e atti vandalici.

Le prestazioni di assistenza sono erogate - 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno – dalla “Centrale Operativa” di “ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116” (di seguito per brevità definita Centrale Operativa) raggiungibile tramite il **Numero Verde** dedicato per le aziende **800.000.116**.

Tutti gli interventi di assistenza devono essere disposti e autorizzati direttamente dalla Centrale Operativa di “ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116”.

Qualora l'intervento di soccorso o il recupero **non siano richiesti alla Centrale Operativa** per cause riconosciute di **forza maggiore** (chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da “ACI Soccorso Stradale 803.116” effettuata da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del conducente autorizzato o chiamata da parte delle Forze dell'Ordine ad altro operatore) ACI – a esclusione del servizio di cui all'art. 3.3 e riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborsa all'azienda associata il costo della prestazione di primo soccorso alle tariffe previste dai listini ACI. Il rimborso può essere chiesto all'Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o dalla data indicata nella fattura o ricevuta fiscale.

Qualora, in seguito alla richiesta di soccorso, la Centrale Operativa non riuscisse per motivi tecnici a comunicare verbalmente con l'azienda associata e/o il conducente autorizzato, i successivi contatti potranno avvenire anche tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare fornito dall'azienda associata e/o dal conducente autorizzato al momento della prima richiesta alla Centrale.

Restano sempre a carico dell'azienda associata le eventuali spese relative all'eccedenza chilometrica, alla sosta, alla prosecuzione traino non contestuale al soccorso e alla riparazione del veicolo (ricambi, mano d'opera, preventivi scritti, pedaggi, spese di rimessaggio, postali e telefoniche) e quanto non previsto dal presente regolamento.

Nel caso in cui la richiesta di intervento sia effettuata per sequestro o fermo amministrativo, l'azienda associata non può ottenere, in forma gratuita o alle tariffe scontate previste per i soci ACI, le prestazioni di assistenza al veicolo previste dal presente regolamento.

Ogni controversia relativa alla qualità o al costo delle prestazioni deve essere sottoposta ad ACI Global S.p.A. - Customer Care - (Via Stanislao Cannizzaro 83/A - 00156 Roma) entro 30 giorni dalla data di esecuzione della prestazione.

ARTICOLO 3 > SOCCORSO STRADALE IN ITALIA

ARTICOLO 3.1 > Gestione della garanzia di pagamento

La Centrale Operativa potrà gestire le operazioni necessarie alla fornitura delle prestazioni previste dagli art. dal 3.2 al 3.6, comprensive di eventuali eccedenze oltre i massimali indicati in ciascuna delle prestazioni e a consentire il pagamento delle spese di riparazione del veicolo presso le officine riparatrici a condizione che l'azienda associata disponga di uno dei seguenti requisiti:

- sia titolare di una carta di credito (Uta e Routex) o altra accettata dalla Centrale Operativa;
- possa fornire preventivamente adeguate garanzie (referente in Italia riconosciuto ed accettato dalla Centrale Operativa, fideiussione, bonifico).

e che **sottoscriva l'impegno al pagamento** delle eventuali eccedenze oltre i massimali indicati in ciascuna delle prestazioni.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **“Condizioni Generali di Assicurazione”**.

ARTICOLO 3.2 > Soccorso stradale in Italia

Salvo i casi previsti al successivo art 3.7, l'azienda associata può ottenere, nel corso dell'anno associativo, l'intervento di soccorso, al veicolo associato e al rimorchio agganciato, con i seguenti limiti:

- **riparazione sul posto (art. 3.3)** per un numero massimo di **due volte per convoglio, da intendersi 2 volte per veicolo associato e 2 volte per eventuale rimorchio**;
- **traino di soccorso (art. 3.5)** per un numero massimo di **due volte per convoglio, da intendersi 2 volte per veicolo associato e 2 volte per eventuale rimorchio**, oppure, in alternativa al traino, il **recupero con o senza traino (art. 3.6)** per un numero massimo di **una volta per convoglio, da intendersi 1 volta per veicolo associato e 1 volta per eventuale rimorchio**.

L'azienda associata che, nel corso dell'anno associativo, abbia **esaurito le prestazioni di soccorso gratuite**, potrà richiedere



Automobile Club d'Italia

alla Centrale Operativa ulteriori interventi usufruendo di tariffe scontate.

Le tariffe applicate (soccorso, prosecuzione traino, recupero con mezzi speciali, sosta), sono consultabili sul sito aci.it.

ESCLUSIONI

Le prestazioni sono escluse quando l'immobilizzazione del veicolo associato si sia verificata nel corso di competizioni motoristiche ovvero in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani e inondazioni.

ARTICOLO 3.3 > Riparazione sul posto in Italia

La Centrale Operativa, contattata dall'azienda associata/conducente autorizzato, invia un mezzo di soccorso per effettuare piccole riparazioni su strada in modo da far ripartire il veicolo immobilizzato (ove l'intervento risulti possibile e compatibile con le norme del Codice della strada) e in particolare:

a) **interventi di dépannage** eseguibili gratuitamente entro 60 minuti; a puro titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono comprendere: mancanza di carburante, avviamento motore, sostituzione filtri gasolio, ripristino collegamenti elettrici. Per ogni intervento restano a carico di ACI anche i materiali di consumo e i piccoli ricambi eventualmente utilizzati fino a un importo di € 600,00 (IVA inclusa).

Viceversa restano a carico dell'azienda associata i materiali impiegati per la rimessa in marcia del veicolo (ad es. combustibili rabboccati) e la manodopera eccedente rispetto a quella prevista;

b) **interventi per cambio ruota** che consistono nell'invio di un mezzo attrezzato per effettuare lo smontaggio della ruota forata e la conseguente sostituzione con quella fornita dal conducente autorizzato; il servizio comprende la manodopera necessaria per effettuare la sostituzione della ruota.

Eventuali ulteriori interventi di riparazione necessari per poter effettuare il cambio ruota comportano anche l'utilizzo della prestazione di cui al punto a) "Interventi di dépannage".

Qualora l'azienda associata disponga solo di una delle due prestazioni di riparazione sul posto annue gratuite previste (art. 3.2) e l'intervento per cambio ruota comporti l'utilizzo anche di una ulteriore prestazione, quest'ultima rimane a suo carico alle tariffe vigenti consultabili sul sito aci.it mentre il costo dell'intervento per cambio ruota resta a carico di ACI.

Rimangono, inoltre, a carico dell'azienda associata anche la manodopera e i ricambi necessari per la riparazione.

Qualora si rendesse necessario il cambio di una seconda ruota su un assale diverso, l'intervento verrà effettuato (previa fornitura del pneumatico da parte del conducente) con la conseguente fruizione della seconda prestazione di "Riparazione sul posto in Italia".

Qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei pezzi, la prestazione viene fornita compatibilmente con gli orari di apertura dei ricambisti e la disponibilità dei materiali necessari.

Se la **riparazione sul posto non è effettuabile per impossibilità tecnica e/o l'azienda associata/conducente autorizzato rifiuti il traino** proposto dall'officina ACI intervenuta senza giustificato motivo, la prestazione di soccorso si intende comunque erogata.

Per la presente prestazione è esclusa qualsiasi forma di rimborso.

ARTICOLO 3.4 > Intervento di un'officina mobile delle case costruttrici in Italia

Su richiesta dell'azienda associata/conducente autorizzato, in caso di guasto o incidente avvenuti in Italia, la Centrale Operativa invia **un'officina mobile delle reti di assistenza delle case costruttrici**, per effettuare **riparazioni sul posto** alle seguenti condizioni:

- la prestazione viene fornita compatibilmente con le norme del codice della strada, sulla viabilità ordinaria e in autostrada;
- resta a carico di ACI la tariffa chilometrica relativa al percorso del mezzo, entro una percorrenza massima di 30 km dal luogo di fermo del veicolo immobilizzato alla sede dell'officina mobile.

Restano a carico dell'azienda associata il costo dell'eventuale eccedenza della percorrenza massima dell'officina mobile, tutte le spese di manodopera e gli eventuali materiali impiegati per la riparazione, alle condizioni di cui all'art. 3.1 "Gestione Garanzia di pagamento".

La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di **3 volte** nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.



ARTICOLO 3.5 > Traino di soccorso in Italia

La Centrale Operativa, contattata dall'azienda associata/conducente autorizzato, invia sul luogo di fermo un mezzo di soccorso che provvede al traino o al trasporto del veicolo immobilizzato; se il guasto riguarda la motrice verrà trainato o trasportato anche il rimorchio agganciato.

In caso di guasto o incidente, nella prestazione sono comprese le eventuali spese necessarie per porre il veicolo in condizione di essere trainato (sblocco dei freni e distacco della trasmissione). Le ulteriori spese di manodopera per porre il veicolo in condizione di essere trainato sono a carico dell'azienda associata.

- **In viabilità ordinaria**, nella prestazione è compresa una **percorrenza massima del mezzo di soccorso di 30 km** calcolata dal luogo di fermo del veicolo alla destinazione concordata (se diversa dalla sede di uscita del mezzo di soccorso). Tale percorrenza potrà avvenire contestualmente alle operazioni di soccorso ove possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio ed il Codice della Strada.
- **In viabilità autostradale**, tale percorrenza massima si intende **fino all'officina convenzionata ACI più vicina entro 5 km dal casello di uscita**, e comunque fino alla sede del centro intervenuto. I chilometri eccedenti (calcolati in andata e ritorno) restano a carico dell'azienda associata e vengono conteggiati alle tariffe ACI vigenti (scontate in viabilità ordinaria consultabili sul sito aci.it).

In entrambi i casi, qualora la destinazione richiesta ecceda i chilometri gratuiti previsti dalla presente prestazione, questa deve essere concordata nei tempi e nelle modalità con la Centrale Operativa con conseguente possibile non contestualità delle operazioni e addebito del diritto fisso previsto dalle tariffe ACI vigenti e dell'eventuale sosta.

L'intervento di traino di soccorso – sia della motrice che del rimorchio agganciato - resta a carico di ACI, entro il limite indicato dall'art. 3.2, mentre restano a carico dell'azienda associata i costi relativi ad ogni operazione straordinaria che si rende necessaria per fornire la suddetta prestazione, l'eventuale eccedenza rispetto alla percorrenza massima del mezzo di soccorso (calcolata in andata e ritorno) e le ulteriori spese di mano d'opera. In tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino potrebbe avvenire non contestualmente all'intervento di primo soccorso.

ARTICOLO 3.6 > Recupero in Italia

La Centrale Operativa, contattata dall'azienda associata/conducente autorizzato a seguito di incidente, provvede, mediante adeguato mezzo di soccorso, a riportare il veicolo – motrice e/o rimorchio agganciato - sulla sede stradale e comunque in assetto di marcia, in modo da poterne effettuare il traino o gli interventi di riparazione sul posto. Rimangono a carico dell'azienda associata i costi relativi alle operazioni straordinarie necessarie per la fornitura delle prestazioni di cui sopra.

L'intervento di recupero – sia della motrice che del rimorchio agganciato - resta a carico di ACI, entro il limite indicato dall'art. 3.2, mentre restano a carico dell'azienda associata le eventuali operazioni straordinarie necessarie, il recupero delle merci trasportate, le spese di manodopera; le spese relative all'intervento di una seconda gru sono consultabili sul sito aci.it.

In riferimento a ciascun veicolo, qualora l'azienda associata disponga unicamente di una sola delle prestazioni di traino annue gratuite previste dal regolamento (art. 3.2), rimane a suo carico, alle tariffe vigenti, il costo dell'intervento di recupero di quel veicolo, mentre il costo dell'intervento di traino o senza traino resta a carico di ACI.

ARTICOLO 3.7 > Soccorso Stradale in Italia per i moduli temporanei emessi a decorrere dal 01/08/2019

L'azienda associata può ottenere, nel corso della validità del suo modulo temporaneo (cd. rateo), l'intervento di soccorso, al veicolo associato e al rimorchio agganciato, con i seguenti limiti:

- **riparazione sul posto** per un numero massimo di **una volta per convoglio, da intendersi 1 volta per veicolo associato e 1 volta per eventuale rimorchio**;
- **traino di soccorso** per un numero massimo di **una volta per convoglio, da intendersi 1 volta per veicolo associato e 1 volta per eventuale rimorchio**, oppure, in alternativa al traino, il **recupero con o senza traino (art. 3.6)** per un numero massimo di **1 volta per il veicolo associato oppure 1 volta per l'eventuale rimorchio**.

L'azienda associata che, nel corso della validità del suo modulo associativo, abbia **esaurito le prestazioni di soccorso gratuite**, potrà richiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi usufruendo di tariffe scontate. Le tariffe applicate (soccorso, prosecuzione traino, recupero con mezzi speciali, sosta), sono consultabili sul sito aci.it.



ESCLUSIONI

Le prestazioni sono escluse quando l'immobilizzazione del veicolo associato si sia verificata nel corso di competizioni motoristiche ovvero in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani e inondazioni.

ARTICOLO 4 > TUTELA LEGALE STANDARD

4.1 > PRESTAZIONI INCLUSE NELL'ASSOCIAZIONE

Le garanzie riguardano la Tutela Legale Standard del Socio per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore, qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso a incidente stradale;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato del documento di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al vigente Codice della strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a 5 (cinque) punti. Tale garanzia è operante a condizione che il Socio non abbia più di 12 (dodici) punti residui sul documento di guida;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della strada;
- g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, nei casi espressi nelle "Condizioni Generali di Assicurazione".

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni, fino alla concorrenza del massimale di €10.000,00 (diecimila) per sinistro, con il limite di n.2 sinistri per anno associativo.

4.2 > DENUNCIA DI SINISTRO, FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Se il Socio richiede la Tutela Legale Standard è tenuto a:

- informare ACI Global S.p.A, entro 30 giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, all'indirizzo sinistri.tutela@aciglobal.it in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento compilando il "MODULO DENUNCIA SINISTRO per attivazione Polizza Tutela Legale" già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it

Sarà cura di ACI Global S.p.A, dopo una verifica preliminare della denuncia sinistro ricevuta, trasmettere l'istanza alla Compagnia Assicurativa SARA Assicurazioni che procederà ad istruire la pratica ed effettuare il rimborso secondo i termini e le condizioni previste nella Polizza (Condizioni Generali di Assicurazione).

4.3 > PERDITA PUNTI PATENTE

La garanzia riguarda il rimborso dei costi sostenuti per il corso di recupero punti patente (o corso per nuova patente) -secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione" -a favore del Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della strada; nello specifico è previsto:

- un rimborso, per un importo massimo di € 250,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per Trasporti Terrestri. La presente garanzia viene prestata con il limite di un corso per anno associativo e per soli corsi che vengano effettuati entro 12 mesi dalla data di acquisizione della decurtazione dei punti della patente;
- un rimborso, per un importo massimo di € 500,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il Socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni e gestite, su mandato della stessa, da ACI Global S.p.A. Il Socio che intenda fruire delle predette prestazioni potrà rivolgersi direttamente ai riferimenti indicati al paragrafo "Riferimenti utili" utilizzando il modulo di denuncia ("MODULO DENUNCIA SINISTRO- RECUPERO PUNTI PATENTE") già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it

4.4 > RIFERIMENTI UTILI

ACI GLOBAL S.P.A.

Via Stanislao Cannizzaro 83/a – 00156 Roma

Email per invio denunce di sinistro: sinistri.tutela@aciglobal.it

Servizio Informativo: Numero Verde 803.116



Automobile Club d'Italia

AVVERTENZE

INFORMATIVA IVASS

Informativa resa al socio ai sensi del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

AI SENSI DELL'ART. 1891 C.C. SONO COPERTE DA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, STIPULATA DA ACI GLOBAL SPA CON SARA ASSICURAZIONI SPA, LE PRESTAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

ASSISTENZA TECNICA

- **GESTIONE DELLA GARANZIA DI PAGAMENTO**
- **INTERVENTO DI UN'OFFICINA MOBILE DELLE CASE COSTRUTTRICI IN ITALIA**

TUTELA LEGALE

SARA Assicurazioni S.p.A. - 00198 Roma, Via Po 20 - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. del 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n.201) si avvale:

- per l'erogazione dei servizi di assistenza della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale in via Stanislao Cannizzaro, 83/a, 00156 - Roma.

Le indicazioni riportate nel presente regolamento sono esplicative della natura delle prestazioni erogate da SARA Assicurazioni S.p.A., per il cui dettaglio si rinvia alle "Condizioni Generali di Assicurazione", valide e rilevanti ad ogni effetto.